DECISIONE N. 2304/85/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1985

relativa alle restrizioni all'esportazione di taluni prodotti in acciaio verso gli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo e secondo comma,

considerando che la Comunità ha concluso con gli Stati Uniti d'America un accordo complementare [1] (detto qui di seguito «accordo») a norma del quale vengono limitate ad un certo livello per il periodo 1° agosto 1985 — 31 dicembre 1985 le esportazioni di taluni prodotti in acciaio originari della Comunità verso gli Stati Uniti; che in applicazione di detto accordo è inoltre necessario instaurare nella Comunità restrizioni allo smercio di detti prodotti sul mercato degli Stati Uniti;

considerando che, conformemente all'accordo, le restrizioni all'esportazione riguardano taluni prodotti in acciaio originari della Comunità; che l'origine di questi prodotti è determinata conformemente alla legislazione comunitaria applicabile, vale a dire il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci [2], modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979;

considerando che esigenze pratiche di gestione inducono a ripartire tra gli stati membri i quantitativi ai quali la Comunità ha convenuto di limitare le esportazioni; che, a questo scopo, è necessario definire un criterio di ripartizione; che spetta poi agli stati membri ripartire fra le imprese i quantitativi loro assegnati applicando criteri obiettivi;

considerando che un impiego delle limitazioni comunitarie basato su una ripartizione tra gli stati membri eseguita con queste modalità pare tale da rispettare il carattere comunitario delle limitazioni stesse;

considerando che le possibilità totali d'esportazione offerte dall'accordo devono essere ripartite tra gli stati membri tenendo conto delle correnti commerciali tradizionali;

considerando che è opportuno, ai fini di un controllo delle esportazioni, utilizzare un sistema di licenze e di certificati d'esportazione;

considerando che è necessario prevedere che le licenze di esportazione concesse alle imprese rechino menzione dell'impresa che produce taluni prodotti in acciaio nella Comunità, stabilita nello stato membro che ha concesso la licenza e che ha ricevuto l'assegnazione conformemente alla quale tale licenza è accordata;

considerando che, per tener conto degli interessi delle imprese di distribuzione, deve essere possibile trasferire queste licenze non soltanto tra le imprese produttrici, ma anche da imprese che producono tali prodotti a imprese di distribuzione, specie nel caso in cui le imprese produttrici decidano di vendere i loro prodotti a siffatte imprese di distribuzione;

considerando che pare necessario ed attualmente sufficiente che gli stati membri garantiscano il rispetto delle varie disposizioni del regime così stabilito con l'applicazione delle diverse sanzioni fissate dalle loro legislazioni;

considerando che l'accordo prevede disposizioni particolari per i prodotti esportati dalla Comunità tra il 1° e l'11 agosto 1985;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, occorre stabilire una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato istituito dalla decisione n. 84/59/CECA, CEE [3] (detto qui di seguito «comitato dell'accordo»),

previa consultazione del Comitato consultivo e parere conforme del Consiglio che delibera all'unanimità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° agosto 1985 al 31 dicembre 1985 sono imposte restrizioni comunitarie alle esportazioni dalla Comunità verso gli Stati Uniti d'America (detti qui di seguito «Stati Uniti») di taluni prodotti in acciaio originari della Comunità indicati e descritti nell'allegato I, effettuate dopo il 31 luglio 1985.

---

[1] Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.
[2] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
[3] GU n. L 35 del 7. 2. 1984, pag. 23.

Per «Stati Uniti» s'intendono nella presente decisione il territorio doganale degli Stati Uniti e le zone di commercio estero degli Stati Uniti, di cui all'allegato II.

2. L'origine dei prodotti oggetto del presente regolamento è determinata conformemente alle norme in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. I massimali comunitari d'esportazione per categoria di prodotti sono i seguenti, fatto salvo l'articolo 4:

	(tonnellate metriche)
— Alloy wire rod	8 383
— Round and flat wire	66 306
— Black plate	21 641
— Electrical sheet and strip	9 861
— Tin free steel	15 873
— Cold rolled strip	12 150
— Cold finished and other bar	29 279
— Bar shapes under 3″	8 357
— Rebars	707
— Rail products	2 302

Tali quantitativi comprendono anche i prodotti delle categorie corrispondenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2302/85 del Consiglio (1).

2. La Commissione può adattare tali massimali, previa consultazione del comitato dell'accordo:

— per consentire trasferimenti tra le categorie di prodotti di cui alla presente decisione ed inoltre tra queste ultime e quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2870/82 (2) e alla decisione n. 2872/82/CECA (3),

— per consentire dei supplementi di quota nel caso di carenza di prodotti,

alle condizioni stabilite dall'accordo.

Articolo 3

1. I massimali quantitativi di esportazione della Comunità di cui all'articolo 2 sono ripartiti dalla Commissione conformemente all'allegato III.

2. Viene costituita una riserva comunitaria pari all'1 % di questi massimali. Questa riserva comunitaria viene attribuita dalla Commissione in base ai più recenti dati disponibili riguardo alle esportazioni, compresi quelli del luglio 1985, e tenendo conto di eventuali svantaggi sproporzionati subiti da taluni stati membri nell'ambito della ripartizione dei massimali di cui all'allegato III.

3. La comissione procede a consultazioni periodiche con il comitato dell'accordo riguardanti lo stato del rilascio delle licenze e le misure da prendere per assicurare un'utilizzazione ottimale del massimale globale.

Articolo 4

1. Nel periodo dal 12 agosto 1985 al 31 dicembre 1985 le esportazioni comunitarie di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di una licenza e di un certificato di esportazione all'ufficio doganale competente nella Comunità nel quale sono espletate le formalità di esportazione. Le licenze saranno rilasciate dalle autorità competenti di ciascuno stato membro nei limiti dell'assegnazione concessagli conformemente all'articolo 3.

Gli stati membri possono rilasciare nuove licenze, a titolo della quota non utilizzata delle licenze rilasciate e restituite alle loro autorità competenti.

2. Fino al 30 settembre 1985 gli stati membri possono rilasciare solo licenze relative a dei quantitativi non eccedenti i $^3/_5$ delle attribuzioni loro concesse.

Le licenze e i certificati per i $^2/_5$ rimanenti eventualmente dopo le imputazioni di cui al paragrafo 4, potranno essere rilasciati solo dopo il 20 ottobre 1985.

3. Per tutti i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, esportati da ciascuno stato membro nel periodo dal 1° all'11 agosto 1985, le autorità competenti di ogni stato membro devono rilasciare licenze e certificati contrassegnati particolarmente, conformemente al paragrafo 3 dell'accordo, su richiesta di qualsiasi operatore economico, in deroga al paragrafo 8 e prima del 15 settembre 1985.

4. Qualora i quantitativi di prodotti di cui all'articolo 1, che hanno formato oggetto di licenze e certificati, fossero superiori, alla data del 1° ottobre 1985, ai $^3/_5$ dell'assegnazione dello stesso prodotto per lo stesso stato membro, la Commissione, conformemente al paragrafo 3 dell'accordo, imputa i quantitativi eccedenti sui rimanenti $^2/_5$ o sui massimali delle altre categorie di prodotti contemplate dal presente regolamento, oppure sui massimali delle categorie di prodotti contemplate dal regolamento (CEE) n. 2870/82, o dalla decisione n. 2872/82/CECA, o dal regolamento (CEE) n. 60/85 del Consiglio (1).

5. Ogni licenza indica l'impresa produttrice nella Comunità, stabilita sul territorio dello stato membro emittente cui è stata attribuita l'assegnazione sulla quale la licenza è concessa.

6. I trasferimenti di licenze di esportazione tra imprese produttrici o da imprese produttrici ad imprese di distribuzione sono autorizzate purché siano state notificate preven-

(1) Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 3.
(3) GU n. L 307 dell'1. 11. 1982, pag. 27.

(1) GU n. L 9 del 10. 1. 1985, pag. 13.

tivamente alle autorità dello stato membro nel quale è stabilita l'impresa che trasferisce la licenza. Siffatti trasferimenti possono essere eseguiti tra imprese stabilite in stati membri differenti.

7. Le licenze rilasciate in uno stato membro della Comunità sono valide nell'intera Comunità.

8. Gli stati membri vigilano affinché qualsiasi esportazione senza presentazione della licenza di cui al presente articolo e qualsiasi infrazione alle altre disposizioni relative diano adito a sanzioni adeguate. Gli stati membri informano regolarmente la Commissione, alle date che quest'ultima fisserà, su tutte le infrazioni alle norme suddette e su tutte le sanzioni applicate in conseguenza.

9. La Commissione fissa le modalità d'applicazione della presente decisione nonché i dati che devono esserle forniti sulle licenze e sulle esportazioni in questione.

Articolo 5

1. Gli stati membri imputano i quantitativi indicati sulle licenze che essi rilasciano alle loro assegnazioni a norma dell'articolo 3, anche nel caso di un successivo trasferimento di una licenza ad un'impresa di un altro stato membro.

2. Gli stati membri registrano le esportazioni dei prodotti di cui alla presente decisione. I prodotti in questione sono ritenuti esportati alla data in cui l'ufficio doganale dello stato membro di esportazione accoglie la dichiarazione di esportazione o il documento di cui all'articolo 18 della direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, per l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie [1].

3. Il grado di utilizzazione dell'assegnazione di ciascuno stato membro è calcolato sulla base delle licenze rilasciate conformemente all'articolo 4.

Articolo 6

Le esportazioni negli Stati Uniti dei prodotti destinati ad essere riesportati da questo paese senza subire trasformazioni o trasformazioni sostanziali sono imputate all'assegnazione dello stato membro in cui è stata rilasciata la licenza. Su presentazione, all'autorità di detto stato membro, della prova di queste riesportazioni dagli Stati Uniti, l'assegnazione dello stesso stato membro sarà aumentata di una quantità corrispondente per il periodo in cui la prova è stata presentata.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1985.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 agosto 1985.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques DELORS

---

(1) GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI CEE

Designazione	Codice Nimexe	Numero TS USA
Round and flat wire	ex 73.10-30 (4) (68) (75)	609.2000
	45 (4) (68) (75)	609.2100
	49 (4) (68) (75)	609.2200
	ex 73.12-25 (4) (68) (75)	609.2500
	29 (4) (68) (75)	609.2800
	40 (4) (68) (75)	609.3040
	59 (4) (68) (75)	609.3340
	61 (4) (68) (75)	609.3500
	63 (4) (68) (75)	609.3600
	65 (4) (68) (75)	609.3700
	75 (4) (68) (75)	609.4010
	77 (4) (68) (75)	609.4040
	81 (4) (68) (75)	609.4055
	85 (4) (68) (75)	609.4065
	87 (4) (68) (75)	609.4120
	88 (4) (68) (75)	609.4125
	89 (4) (68) (75)	609.4165
	ex 73.14-01 (4) (68) (75) (147)	609.4315
	11 (4) (68) (75) (147)	609.4365
	13 (4) (68) (75) (147)	609.4530
	15 (4) (68) (75) (147)	609.4560
	19 (4) (68) (75) (147)	609.7000
	21 (4) (68) (75) (147)	609.7200
	41 (4) (68) (75) (147)	609.7500
	43 (4) (68) (75) (147)	609.7600
	45 (4) (68) (75) (147)	642.9600
	49 (4) (68) (75) (147)	642.9700
	81 (4) (68) (75) (147)	609.7000
	91 (4) (68) (75) (147)	609.7200
	99 (4) (68) (75) (147)	609.7500
	ex 73.63-50 (4) (68) (75)	609.7600
	74 (4) (68) (75)	642.9600
	79 (4) (68) (75)	642.9700
	ex 73.64-50 (4) (68) (75)	
	75 (4) (68) (75)	
	79 (4) (68) (75)	
	ex 73.66-40 (4) (68) (75) (147)	
	81 (4) (68) (75) (147)	
	86 (4) (68) (75) (147)	
	89 (4) (68) (75) (147)	
	ex 73.73-53 (4) (68) (75)	
	55 (4) (68) (75)	
	59 (4) (68) (75)	
	74 (4) (68) (75)	
	83 (4) (68) (75)	
	89 (4) (68) (75)	
	ex 73.74-51 (4) (68) (75)	
	52 (4) (68) (75)	
	53 (4) (68) (75)	
	59 (4) (68) (75)	
	74 (4) (68) (75)	
	83 (4) (68) (75)	
	89 (4) (68) (75)	
	ex 73.76-13 (4) (68) (75) (147)	
	15 (4) (68) (75) (147)	
	16 (4) (68) (75) (147)	
	19 (4) (68) (75) (147)	

Designazione	Codice Nimexe	Numero TS USA
Wire products	73.26-00	642.0200
	ex 73.27-20 (28)	642.3510
	31 (28)	642.3530
	41 (28)	642.3560
	91 (28)	642.3570
	ex 73.31-92 (121)	646.2500 (193)
	96 (121)	646.2622 (193)
	97 (121)	646.2624 (193)
	98 (121)	646.2626 (193)
	ex 73.14-01 (148)	646.2628 (193)
	11 (148)	646.2642 (193)
	13 (148)	646.2644 (193)
	15 (148)	646.2646 (193)
	19 (148)	646.2648 (193)
	21 (148)	642.9000
	41 (148)	642.9100
	43 (148)	
	45 (148)	
	49 (148)	
	81 (148)	
	91 (148)	
	99 (148)	
	ex 73.66-40 (148)	
	81 (148)	
	86 (148)	
	89 (148)	
	ex 73.76-13 (148)	
	15 (148)	
	16 (148)	
	19 (148)	
	ex 83.13-90 (148)	
	19 (148)	
Black plate	ex 73.64-50 (186)	607.6200
	79 (186)	607.6400
	ex 73.12-25 (186)	
	29 (186)	
	88 (186)	
	89 (186)	
	ex 73.74-51 (186)	
	52 (186)	
	53 (186)	
	54 (186)	
	59 (186)	
	83 (186)	
	89 (186)	
Electrical sheet and strip	ex 73.12-25 (51) (124)	607.9205
	29 (51) (124)	607.9210
	88 (51) (124)	608.3900
	89 (51) (124)	
	ex 73.64-50 (51) (124)	
	79 (51) (124)	
	ex 73.74-51 (51) (124)	
	52 (51) (124)	
	59 (51) (124)	
	89 (51) (124)	
Tin-free steel	ex 73.12-77 (163)	609.1710
	81 (163)	609.1790
	85 (163)	
	87 (163)	
	89 (163)	
	ex 73.13-95 (163)	
	97 (163)	

Designazione	Codice Nimexe	Numero TS USA
Tin-free steel *(cont'd)*	ex 73.64-79 (163) 90 (163) ex 73.65-83 (163) ex 73.74-83 (163) 89 (163) ex 73.75-93 (163) 99 (163)	
Cold-rolled strip	ex 73.12-29 (5) (59) (60) 30 (5) (59) (60) 40 (5) (59) (60) 59 (5) (59) (60) 61 (5) (59) (60) 63 (5) (59) (60) 65 (5) (59) (60) 75 (5) (59) (60) 81 (5) (59) (60) (131) 85 (5) (59) (60) (131) 87 (5) (59) (60) (131) 88 (5) (59) (60) 89 (5) (59) (60) (131) ex 73.64-50 (4) (5) (59) (60) 75 (4) (5) (59) (60) 79 (4) (5) (59) (60) (131) ex 73.74-59 (4) (5) (59) (60) (68) (194) 74 (4) (5) (59) (60) (68) (194) 89 (4) (5) (59) (60) (68) (131) (194)	608.1940 608.2145 608.2150 608.2340 608.3820 608.5520 608.6720
Cold-finished and other bar	ex 73.10-49 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.12-61 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 63 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 65 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 81 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 85 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 87 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.14-11 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 13 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 19 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 41 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 43 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 49 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 91 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 99 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.63-79 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.64-79 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.66-81 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 86 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.73-89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.74-89 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.76-15 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 16 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) 19 (29a) (29b) (29d) (76) (188) (191) ex 73.10-30 (29a) (29c) (76) 45 (29a) (29c) (76) 49 (29a) (29c) (76) ex 73.12-29 (29a) (29c) (76) 40 (29a) (29c) (76) 61 (29a) (29c) (76) 63 (29a) (29c) (76) 65 (29a) (29c) (76) 75 (29a) (29c) (76) 81 (29a) (29c) (76) 85 (29a) (29c) (76) 87 (29a) (29c) (76) 88 (29a) (29c) (76) 89 (29a) (29c) (76)	606.8600 606.8805 606.8815 606.9900 607.0500 607.0700 607.0900

Designazione	Codice Nimexe	Numero TS USA
Cold-finished and other bar *(cont'd)*	ex 73.14-01 (29a) (29c) (76) 11 (29a) (29c) (76) 13 (29a) (29c) (76) 15 (29a) (29c) (76) 19 (29a) (29c) (76) 21 (29a) (29c) (76) 41 (29a) (29c) (76) 43 (29a) (29c) (76) 45 (29a) (29c) (76) 49 (29a) (29c) (76) 81 (29a) (29c) (76) 91 (29a) (29c) (76) 99 (29a) (29c) (76) ex 73.63-50 (29a) (29c) (76) 74 (29a) (29c) (76) 79 (29a) (29c) (76) ex 73.64-50 (29a) (29c) (76) 75 (29a) (29c) (76) 79 (29a) (29c) (76) ex 73.66-40 (29a) (29c) (76) 81 (29a) (29c) (76) 86 (29a) (29c) (76) 89 (29a) (29c) (76) ex 73.73-53 (29a) (29c) (68) (76) (4) 54 (29a) (29c) (68) (76) (4) 55 (29a) (29c) (68) (76) (4) 59 (29a) (29c) (68) (76) (4) 74 (29a) (29c) (68) (76) (4) 83 (29a) (29c) (68) (76) (4) 89 (29a) (29c) (68) (76) (4) ex 73.74-51 (29a) (29c) (68) (76) (4) 52 (29a) (29c) (68) (76) (4) 53 (29a) (29c) (68) (76) (4) 59 (29a) (29c) (68) (76) (4) 74 (29a) (29c) (68) (76) (4) 83 (29a) (29c) (68) (76) (4) 89 (29a) (29c) (68) (76) (4) ex 73.76-13 (29a) (29c) (68) (76) (4) 14 (29a) (29c) (68) (76) (4) 15 (29a) (29c) (68) (76) (4) 16 (29a) (29c) (68) (76) (4) 19 (29a) (29c) (68) (76) (4) ex 73.63-50 (187) 74 (187) 79 (187) ex 73.73-53 (187) 54 (187) 55 (187) 59 (187) 74 (187) 83 (187) 89 (187)	
Bar shapes under 3 inches	ex 73.11-31 (77) (191) 39 (77) (191) 43 (77) (191) 49 (77) (191) ex 73.63-50 (77) (191) 74 (77) (191) 79 (77) (191) ex 73.73-43 (77) (191) 49 (77) (191) 53 (77) (191) 54 (77) (191) 55 (77) (191) 59 (77) (191) 74 (77) (191) 83 (77) (191) 89 (77) (191)	**609.8050** **609.8070** **609.8090**

Designazione	Codice Nimexe	Numero TS USA
Rail and track accessories — wheels and axles	ex 73.16-95 (192) 99 (192) ex 73.31-97 (26) 98 (26) ex 86.09-51 59	610.2500 610.2600 646.3020 690.2500 690.3000

NOTE E DEFINIZIONI

A. Note

(4) Esclusi gli «acciai per utensili», gli «acciai rapidi per utensili», gli «acciai per utensili del tipo descritto nella nota introduttiva 2 (h) (vii)» e gli «acciai per utensili da taglio definiti alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h), (v), (vi), (vii) e (viii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(5) Inclusi se di spessore inferiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm).

(14) Inclusi se non avvolti in coil.

(25) Inclusi se laminati a caldo, semilavorati di sezione approssimativamente circolare, avvolti in coil e di diametro compreso tra 0,20 pollici (0,51 cm) e 0,74 pollici (1,88 cm).

(26) Inclusi se arpioni per rotaie.

(28) Inclusi se rete metallica galvanizzata interamente di «filo metallico di ferro o acciaio di diametro non superiore a 0,20 pollici (0,51 cm) e non inferiore a 0,075 pollici (0,19 cm), indipendentemente dal fatto che il filo sia rivestito o meno di plastica».

(29a) Inclusi se la sezione trasversale ha una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare isoscele, rettangolare, esagonale, ottagonale o di quadrilatero con due lati paralleli e gli altri due uguali.

(29b) Se di sezione rettangolare e laminati a caldo, inclusi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari od inferiore a 8 pollici (20,32 cm).

(29c) Se di sezione rettangolare e laminati a caldo, inclusi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari o inferiore a 12 pollici (30,48 cm).

(29d) Se di sezione approssimativamente circolare e laminati a caldo, esclusi se avvolti in coil e di diametro non inferiore a 0,20 pollici (0,51 cm) e non superiore a 0,74 pollici (1,88 cm).

(33) Inclusi se laminati a freddo.

(34) Inclusi se formati a freddo o rifiniti a freddo.

(51) Inclusi se «acciai magnetici al silicio» definiti alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h) (ix) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(59) Inclusi se di larghezza superiore a 0,5 pollici (1,27 cm) e laminati a freddo.

(60) Inclusi se di larghezza pari o inferiore a 12 pollici (30,48 cm).

(68) Esclusi se contenenti, in peso, più di 11,5 % di cromo e meno di 1 % di carbonio.

(71) Inclusi se «barre per cemento armato o calcestruzzo deformate» come definite alla tabella 6, parte 2, B, 3 (d) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(75) Inclusi se «fili» come definiti alla tabella 6, parte 2, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(76) Esclusi se «fili» come definiti alla tabella 6, parte 2, B, 3 (i) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(77) Inclusi se a forma finalizzata alla costruzione e purché lo spessore massimo della sezione sia inferiore a 3 pollici (7,62 cm). Se formati a freddo, esclusi qualora di peso pari a 0,29 libbre (0,13 kg) o inferiore per linear foot (0,30 m). Esclusi se forati, punzonati o lavorati in altra maniera.

(121) Esclusi se puntine da disegno; spine, pugionieri ed altri fasteners adatti all'impiego in utensili manuali azionati a polvere; punti in forma di nastro; fasteners ondulati, punte per vetrai, ganci e chiodi ad anello o arpioni per rotaie. Esclusi anche se chiodi tagliati. Esclusi anche se rivestiti o placcati con metalli preziosi.

(124) Inclusi se decapati o laminati a freddo e di larghezza superiore a 12 pollici (30,48 cm), con spessore inferiore a $^3/_{16}$ pollici (0,48 cm). Compresi anche se di larghezza non superiore a 12 pollici (30,48 cm) e con spessore compreso tra 0,01 pollici (0,025 cm) e 0,05 pollici (0,127 cm). Se laminato a freddo, il prodotto deve avere una larghezza superiore a 0,5 pollici (1,27 cm).

(131) Esclusi se rivestiti elettroliticamente o placcati con metalli di base diversi da stagno, piombo, zinco o cromo.

(147) Esclusi se fili per imballaggio.

(148) Compresi se fili per imballaggio.

(163) Compresi se lamiere e nastri di ferro o acciaio del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (g) e (h) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(164) Compresi se di spessore pari o superiore a $^3/_{16}$ di pollice (0,48 cm) e di larghezza pari o non inferiore a 12 pollici (30,48 cm) e se non superiore a 0,50 pollici (1,27 cm), inclusi se non avvolti in coil.

(186) Inclusi se «banda nera» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (g) (i) delle tabelle tariffarie allegate ai documenti degli USA.

(187) Inclusi se «barre forate di acciaio» quali definite alla tabella 6, parte 2, B, 3 (e) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(190) Inclusi se «ferro o acciaio legato» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (h) (i) o (ii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(191) Esclusi se «ferro o acciaio legato» del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 2 (h) (i) o (ii) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(192) Inclusi se barre di giunzione o piastre di fissaggio del tipo definito alla tabella 6, parte 2, B, 3 (e) e (m) delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

(193) Esclusi se contenenti in peso meno dello 0,3 % di carbonio e tra il 4 e l'11,5 % di cromo.

B. Definizioni

Estratti dalla tabella 6, parte 2, B delle tabelle tariffarie allegate ai commenti degli USA.

2. **(h). Ferro o acciaio di lega:**

(i) Ferro contenente uno o più dei seguenti elementi secondo le quantità e il peso indicati:
oltre il 3,00 % di manganese
oltre il 5,00 % di fosforo
oltre il 5,00 % di zolfo
oltre il 3,00 % di silicio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,10 % di molibdeno
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di vanadio
oltre lo 0,60 % di qualsiasi altro elemento metallico; e

(ii) acciaio contenente uno o più dei seguenti elementi, secondo le quantità e il peso indicati:
oltre l'1,65 % di manganese
oltre lo 0,25 % di fosforo
oltre lo 0,35 % di zolfo
oltre lo 0,60 % di silicio
oltre lo 0,60 % di rame
oltre lo 0,30 % di alluminio
oltre lo 0,20 % di cromo
oltre lo 0,30 % di cobalto
oltre lo 0,35 % di piombo
oltre lo 0,50 % di nichel
oltre lo 0,30 % di tungsteno
oltre lo 0,10 % di qualsiasi altro elemento metallico;

(iii) «ferro o acciaio» comprese anche le leghe di ferro e di acciaio;

(iv) «acciaio inossidabile» cioè ogni acciaio di lega contenente in peso meno dell'1 % di carbonio e più dell'11,5 % di cromo;

(v) «acciaio per utensili» cioè acciai di lega contenenti le seguenti combinazioni di elementi secondo le quantità e il peso rispettivamente indicati:
(A) non meno dell'1,0 % di carbonio e più dell'11,0 % di cromo,
(B) non meno dello 0,3 % di carbonio e dell'1,25 %—11,0 % incluso, di cromo,
(C) non meno dello 0,85 % di carbonio e dell'1,0 %—1,8 % incluso di manganese,
(D) 0,9 %—1,2 % incluso di cromo e 0,9—1,4 % incluso di molibdeno o,
(E) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di tungsteno,
(F) non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 5,5 % di tungsteno;

(vi) «acciaio rapido per utensili»: tutti gli acciai per utensili contenenti in peso non meno dello 0,5 % di carbonio e non meno del 3,5 % di molibdeno o 0,5 % di carbonio e non meno dell 5,5 % di tungsteno;

(vii) «acciaio per utensili del tipo descritto alla nota introduttiva 2 (h) (vii)» cioè acciaio di lega per utensili contenente oltre a ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità specificate:

carbonio:	non meno dello 0,95 e non più dell'1,13 %
manganese:	non meno dello 0,22 e non più dello 0,48 %
zolfo:	niente o non più dello 0,03 %
fosforo:	niente o non più dello 0,03 %
silicio:	non meno dello 0,18 e non più dello 0,37 %
cromo:	non meno dell'1,25 e non più dell'1,65 %
nichel:	niente o non più dello 0,28 %
rame:	niente o non più dello 0,38 %
molibdeno:	niente o non più dello 0,09 %;

(viii) «acciaio per utensili da taglio»: acciaio per utensili di lega contenente oltre al ferro ciascuno dei seguenti elementi secondo le quantità qui di seguito specificate:

carbonio:	non meno dello 0,48 e non più dello 0,55 %
manganese:	non meno dello 0,20 e non più dello 0,50 %
silicio:	non meno dello 0,75 e non più dell'1,05 %
cromo:	non meno dello 7,25 e non più dell'8,75 %
molibdeno:	non meno dell'1,25 e non più dell'1,75 %
tungsteno:	niente o non più dell'1,75 %
vanadio:	non meno dello 0,20 e non più dello 0,55 % ;

(ix) «acciaio magnetico al silicio»: acciaio di lega contenente in peso non più del 6,0 % di silicio il quale può anche contenere alluminio, a patto che esso non superi lo 0,5 % in peso ma non contenente altri elementi metallici che farebbero diventare l'acciaio un acciaio di lega quale definito alla nota introduttiva 2 (h) (ii) di tale sottoparte.

3. **Forme e aspetto del ferro e dell'acciaio**

(d) *Barre:* prodotti a sezione piena non interamente conformi alle specifiche stabilite qui di seguito per blumi, billette, bramme, bidoni, vergella, piatti, fogli, nastro, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio la cui sezione trasversale abbia una delle seguenti forme: circolare, a segmento di cerchio, ovale, triangolare, rettangolare, esagonale, ottagonale. *Le barre per cemento armato sono barre di acciaio* laminate a caldo a sezione piena con deformazioni di vario tipo sulla superficie.

(e) *Barre forate di acciaio:* barre forate di qualsiasi sezione atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e in cui la massima dimensione interna della sezione non superi un terzo della massima dimensione esterna della sezione.

(f) *vergella:* un prodotto avvolto in coil, semilavorato, laminato a caldo a sezione piena, di sezione approssimativamente rotonda e di diametro non inferiore a 0,20 pollici né superiore a 0,74 pollici.

(g) *lamiere:* prodotti laminati ondulati o piegati o meno, avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore pari o superiore a 0,1875 pollici; se non laminati a freddo di larghezza superiore a 8 pollici o, se laminati a freddo superiore a 12 pollici. I fogli sono prodotti di laminazione ondulati o avvolti in coil o tagliati a lunghezza, di spessore inferiore a 0,1875 pollici e di larghezza superiore a 12 pollici. Per questa sottoparte:

(i) l'espressione «banda nera» riguarda i fogli di acciaio laminati a freddo non rivestiti e di spessore inferiore a 0,0142 pollici.

(h) *Nastro:* un prodotto piatto di laminazione ondulato o piegato o meno, in coil tagliato per lungo, di spessore inferiore a 0,175 pollici e, se laminato a freddo, di larghezza compresa tra 0,50 pollici e 12 pollici oppure se non laminato a freddo di larghezza non superiore a 12 pollici.

(i) *Vergella:* un prodotto finito, trafilato, non tubolare, a qualsiasi sezione in coil e nel quale la dimensione massima della sezione non superi 0,703 pollici. L'espressione comprende anche un prodotto a sezione piena rettangolare in coil, rifinito a freddo di spessore non superiore a 0,25 pollici e di larghezza non superiore a 0,50 pollici.

(j) *Profilati:* prodotti non completamente conformi alle rispettive specifiche stabilite per blumi, billette, bramme, bidoni, barre, vergella, piatti, fogli, nastri, filo metallico, rotaie, barre per giunti o piastre di fissaggio e non comprendenti alcun prodotto tubolare.

(l) *Barre per giunti:* prodotti di acciaio laminati a caldo che servono a raccordare le estremità dei segmenti di rotaia. Le barre per giunzione sono in genere punzonate o scanalate.

(m) *Piastre di fissaggio:* prodotti di acciaio laminati a caldo per supporto e fissaggio di rotaie — Sono punzonati in modo da presentare dei fori per gli arpioni, hanno una o due sezioni sporgenti che servono da guida per le rotaie.

ALLEGATO II

TERRITORIO DOGANALE DEGLI STATI UNITI E ZONE DI COMMERCIO ESTERO DEGLI STATI UNITI

Il territorio doganale degli Stati Uniti d'Amrica comprende gli Stati, il distretto di Colombia e Portorico.

Le zone di commercio estero degli Stati Uniti sono così definite:

Si tratta di una zona isolata, recintata e vigilata, gestita come servizio pubblico, in un porto d'entrata o nelle vicinanze di tale porto, fornita delle attrezzature per il carico, lo scarico, il maneggiamento, il magazzinaggio, la manipolazione, la lavorazione e l'esposizione di beni e per la rispedizione dei beni per via terrestre, d'acqua o aerea. Qualsiasi merce straniera e nazionale, fatta eccezione per quelle legalmente vietate e di quelle per le quali il Board può ordinare l'esclusione in quanto dannose per l'interesse, la sanità o la sicurezza pubblica, è ammessa in una tale zona senza essere soggetta alle norme doganali degli Stati Uniti che disciplinano l'importazione di beni e il pagamento di dazi doganali su questa. Le merci ammesse in una zona possono essere immagazzinate, esposte, lavorate, miscelate o manipolate in qualsiasi maniera, salve le eccezioni previste nell'atto ed in altre leggi o altri regolamenti applicabili. Le merci possono essere esportate, distrutte o spedite dalla zona nel territorio doganale nell'imballaggio originale o in altro modo. Esse sono soggette ai dazi doganali se sono spedite nel territorio doganale, ma non se sono rispedite verso l'esterno.

ALLEGATO III

RIPARTIZIONE TRA GLI STATI MEMBRI

	Alloy wire rod	Round and flat wire	Wire products	Black plate	Electrical sheet and strip	Tin-free steel	Cold-rolled strip	Cold-finished and other bar	Bar shapes under 3"	Rebar	Rail products
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	7,48	14,82	4,80	11,60	47,12	77,92	66,44	8,13	12,43	42,96	10,57
F	40,74	27,15	6,85	10,64	1,02	18,71	8,08	53,22	1,91	52,86	75,83
I	10,40	4,03	2,26	—	45,65	—	0,50	4,52	1,24	0,18	4,25
NL	27,74	1,11	5,18	16,54	—	0,88	0,17	0,09	1,37	—	0,13
BLEU	0,92	39,39	60,85	30,66	1,22	0,98	5,09	0,75	74,47	—	1,55
UK	11,72	12,41	9,84	0,16	3,99	0,51	10,85	32,29	7,58	3,00	6,67
IRL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DK	—	0,09	9,22	—	—	—	—	—	—	—	—
GR	—	—	—	29,40	—	—	7,87	—	—	—	—
Riserva	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale CE	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00